

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3300

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Disciplina delle associazioni

Presentata il 26 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge serve a colmare un vuoto legislativo a tutela di tutte le associazioni presenti sul territorio italiano che vengono definite non riconosciute e di tutte le altre (politiche, sociali, religiose, culturali ed altro).

Già con le mie proposte di legge costituzionale relative alla variazione degli articoli 1, 18, 19, 20 e 49 della Costituzione avevo cercato di estendere la libertà di riconoscimento e di associazione a tutto ciò che non fosse negativo per la forma repubblicana del nostro Paese.

Ora si vuole presentare una proposta di legge organica provvista anche di regolamentazione: ciò potrà così consentire anche le variazioni d'obbligo al codice civile.

La proposta di legge si articola nel modo seguente:

titolo I: gli articoli da 1 al 9 recano disposizioni generali sulle finalità, obiettivi, riconoscimento, scioglimento e sanzioni;

titolo II: gli articoli dal 10 al 17 recano disposizioni sul riconoscimento e sul patrimonio;

titolo III: il titolo riguarda il regolamento di amministrazione pubblica relativo ai contratti di associazione. Si articola in 3 capi:

il capo I (articoli 18-24) riguarda le associazioni dichiarate; il capo II (articoli 25-31) riguarda le associazioni riconosciute di pubblica utilità; il capo III (articoli 32-33) riguarda le disposizioni

connesse alle associazioni dichiarate ed alle associazioni riconosciute di pubblica utilità;

titolo IV: il titolo riguarda le congregazioni religiose e le loro istituzioni. Si suddivide in tre capi:

il capo I (Congregazioni religiose) a sua volta si divide in due sezioni: sezione I (articoli 34-38) sulle domande di autorizzazione; sezione II (articolo 39) sull'istruzione delle domande;

anche il capo II (Istituti dipendenti) si divide in due sezioni: la sezione I (articoli 40-41) sulle domande di autorizzazione e la sezione II (articolo 42) sull'istruzione della domanda;

il capo III (articoli 43-44) è relativo alle disposizioni comuni alle congregazioni religiose ed alle loro istituzioni;

titolo V: agli articoli dal 45 al 52 riguardano le disposizioni generali e le disposizioni transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

FINALITÀ E NORME GENERALI SULLE ASSOCIAZIONI

ART. 1.

1. L'associazione è la convenzione con la quale due o più persone mettono in comune, a tempo determinato, le loro conoscenze o la loro attività al solo scopo di dividerne i benefici. Essa è regolata, in quanto alla sua validità, dai principi generali del diritto applicabili ai contratti ed alle obbligazioni.

ART. 2.

1. Le associazioni di persone possono formarsi liberamente senza autorizzazioni né dichiarazioni preliminari; esse non godono della capacità giuridica salvo che non si conformino alle disposizioni dell'articolo 5.

ART. 3.

1. La costituzione di una associazione fondata su una causa o in vista di un oggetto illecito, contrario alle leggi, ai buoni costumi, o che ha per scopo di attentare all'integrità del territorio nazionale e alla forma repubblicana del governo, è nulla e priva di alcun effetto.

ART. 4.

1. Ogni membro di una associazione che non è formata per un tempo determinato può ritirarsi da essa, dopo il pagamento delle quote investite e di quelle previste per l'anno in corso, nonostante ogni clausola contraria.

ART. 5.

1. Ogni associazione che intende ottenere la personalità giuridica prevista dall'articolo 6 deve essere resa pubblica a cura dei suoi fondatori.

2. La dichiarazione preliminare per l'ottenimento della personalità giuridica è presentata alla prefettura della provincia dove l'associazione ha sede sociale.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve recare il titolo e l'oggetto dell'associazione, il luogo di residenza, ed i nomi, professioni, domicilio e nazionalità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, sono incaricati della sua amministrazione o direzione.

4. Alla dichiarazione devono essere unite due copie dello statuto dell'associazione. Di tale documentazione è rilasciata apposita ricevuta entro il termine di cinque giorni da parte della prefettura competente.

5. Nel caso di associazione con sede sociale all'estero, la dichiarazione preliminare prevista al comma 2 è presentata alla prefettura ove è situata la sede del suo principale istituto.

6. L'associazione è resa pubblica con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, su produzione della ricevuta di cui al comma 4.

7. Le associazioni sono tenute a far conoscere, entro tre mesi, tutti i cambiamenti sopravvenuti nella loro amministrazione, o direzione, e tutte le modificazioni apportate al loro statuto.

8. Le modificazioni e cambiamenti non sono opponibili a terzi che a decorrere dal giorno in cui sono dichiarate.

9. Le modificazioni e cambiamenti sono, inoltre, annotati su un registro speciale che deve essere presentato alle autorità amministrative o giudiziarie ogni volta che esse ne facciano domanda.

ART. 6.

1. Ogni associazione regolarmente dichiarata può, senza alcuna autorizzazione speciale, stare in giudizio, ricevere dei doni

mobili ed immobili anche di utilità pubblica, acquistare a titolo oneroso, possedere e amministrare, al di fuori delle sovvenzioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni:

a) le quote dei membri o le somme per mezzo delle quali queste quote sono state riscattate; comunque tali somme non possono essere superiori all'importo di lire 100 milioni; tale importo è aggiornato annualmente sulla base delle variazioni del costo della vita registrate dall'ISTAT;

b) i locali destinati all'amministrazione dell'associazione ed alla riunione dei suoi membri;

c) gli immobili strettamente necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

2. Le associazioni dichiarate che hanno per scopo esclusivo l'assistenza, la beneficenza, la ricerca scientifica umanistica, artistica, o medica possono accettare elargizioni da viventi o per testamento, alle condizioni fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Nel caso in cui un'associazione utilizzi una elargizione per uno scopo diverso da quello per il quale è stata autorizzata ad accettarla, l'atto di autorizzazione è sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini di una eventuale revoca.

ART. 7.

1. In caso di nullità prevista dall'articolo 3, lo scioglimento dell'associazione è dichiarato dal tribunale, sia su richiesta dell'interessata, sia d'ufficio da parte del pubblico ministero. Questi può citare l'associazione in giudizio in un giorno fissato e il tribunale, oltre alle sanzioni previste all'articolo 8, può ordinare in via provvisoria la chiusura dei locali e l'interdizione di tutte le riunioni dei membri dell'associazione.

2. In caso di infrazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, lo scioglimento del

l'associazione può essere pronunciato su richiesta di ogni interessato o del pubblico ministero.

ART. 8.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5 sono punite con un'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni e, in caso di recidiva, con un'ammenda doppia.

2. Sono puniti con una ammenda da lire 100 mila a lire un milione e con l'arresto da sei giorni ad un anno i fondatori, direttori o amministratori dell'associazione che si è mantenuta o ricostituita illegalmente dopo il giudizio di scioglimento.

3. Sono puniti con la stessa pena di cui al comma 2 tutti i soggetti che hanno favorito la riunione dei membri dell'associazione sciolta, consentendo l'uso di un locale di cui dispongano.

4. L'importo delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo è soggetto a variazione annuale in base all'indice ISTAT.

ART. 9.

1. In caso di scioglimento volontario, statutario o dichiarato legalmente, i beni dell'associazione sono devoluti conformemente allo statuto o, in mancanza di disposizioni statutarie, secondo le regole determinate dall'assemblea generale dell'associazione stessa.

TITOLO II

NORME SUL RICONOSCIMENTO E SUL PATRIMONIO

ART. 10.

1. Le associazioni possono essere riconosciute di utilità pubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo

un periodo probatorio di funzionamento di una durata almeno pari a tre anni.

2. Il riconoscimento di pubblica utilità può essere revocato con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Il periodo probatorio di funzionamento non è richiesto se le risorse previste per un periodo di tre anni dall'associazione che richiede il riconoscimento sono di natura tale da assicurare il suo equilibrio finanziario.

ART. 11.

1. Le associazioni di cui all'articolo 10 possono compiere tutti gli atti che non sono interdetti dal loro statuto, ma esse non possono possedere o acquisire altri immobili oltre quelli necessari allo scopo che si prefiggono.

2. Tutti i valori mobiliari di un'associazione devono essere collocati in titoli nominativi per i quali è stabilita la distinta dei riferimenti nominativi previsti dal codice civile, o in valori ammessi dalla Banca d'Italia in garanzia di anticipazione. Esse possono ricevere donazioni e dei legati e lasciti testamentari alle condizioni previste dal codice civile.

3. Gli immobili compresi in un atto di donazione o in una disposizione testamentaria che non sono necessari al funzionamento dell'associazione, sono alienati nei termini e nelle forme prescritte con il decreto o con l'ordinanza che autorizza l'accettazione della liberalità; il prezzo è versato alla cassa dell'associazione. Esse possono comunque acquisire, a titolo oneroso o a titolo gratuito, boschi, foreste o terreni a rimbosco.

4. Le associazioni non possono accettare una donazione mobiliare o immobiliare con riserva di usufrutto a profitto del donatore.

ART. 12.

1. Ogni congregazione religiosa può ottenere il riconoscimento giuridico con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, previo parere conforme del Consiglio dei ministri; ad esse possono essere applicate le disposizioni relative alle congregazioni autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il riconoscimento giuridico può essere accordato a ogni nuova istituzione congregazionista con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. La soppressione di ogni istituzione congregazionista è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Consiglio dei ministri.

ART. 13.

1. Ogni congregazione religiosa è tenuta a redigere il rendiconto finanziario recante l'indicazione degli introiti e delle spese. Essa appronta ogni anno il conto finanziario dell'anno trascorso e l'inventario dei suoi beni mobili ed immobili.

2. La lista completa dei membri della congregazione religiosa, recante il loro nome patronimico, ed il nome sotto il quale sono designati nella congregazione, la loro nazionalità, età e luogo di nascita, nonché la data della loro entrata, deve trovarsi nella sede della congregazione.

3. Ogni congregazione è tenuta a presentare, su richiesta del prefetto, a lui stesso o ad un suo delegato, i rendiconti e le liste di cui ai commi 1 e 2.

4. Sono puniti con le pene previste all'articolo 8 i rappresentanti o i direttori di una congregazione che hanno fatto comunicazioni false o si sono rifiutati di ottemperare alle richieste del prefetto nel caso previsto dal comma 3.

ART. 14.

1. Sono nulli tutti gli atti tra vivi o testamentari, a titolo oneroso o gratuito, posti in essere sia direttamente, sia per interposta persona, o per ogni altro metodo indiretto, aventi per oggetto di permettere alle associazioni legalmente o il-

legalmente formate, di sottrarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 9 e 11.

2. L'annullamento può essere pronunciato sia d'ufficio da parte del pubblico ministero, sia su richiesta di ogni interessato.

ART. 15.

1. Le congregazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sono state anteriormente autorizzate o riconosciute, devono, entro un periodo di tre mesi, provvedere in conformità alle disposizioni della presente legge. In caso contrario, esse sono dichiarate disciolte. Sono, altresì, disciolte, le congregazioni alle quali l'autorizzazione è stata rifiutata.

2. La liquidazione dei beni detenuti dalle congregazioni ha luogo in giudizio. Il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, nomina, per procedere, un liquidatore, che ha per tutta la durata della liquidazione tutti i poteri di un amministratore giudiziario.

3. Il tribunale che ha nominato il liquidatore è il solo competente a conoscere, in materia civile, ogni azione promossa dal liquidatore o contro di lui.

4. Il liquidatore procede alla vendita degli immobili secondo le forme prescritte per le vendite dei beni dei minori.

5. Il giudizio che ordina la liquidazione è reso pubblico nella forma prescritta per gli annunci legali.

6. I beni e i valori che appartengono ai membri della congregazione, anteriormente alla loro entrata nella congregazione, o che sono stati acquisiti in seguito, sia per successione legittima in linea diretta o collaterale, sia per donazione o legato in linea diretta, sono loro restituiti.

7. Le donazioni e i legati acquisiti dai membri con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, in linea diretta possono essere rivendicati legalmente, ma è carico dei beneficiari fornire la prova che essi non sono stati persone interposte.

8. I beni ed i valori acquisiti a titolo gratuito e che non sono stati specificamente destinati per atto di liberalità ad

un'opera di assistenza possono essere rivendicati dal donatore, dai suoi eredi o aventi diritto del testatore, senza che possa essere loro opposta alcuna prescrizione per il tempo trascorso prima del giudizio pronunciante la liquidazione.

9. Se i beni e i valori sono stati donati o lasciati in eredità di congregazionisti al fine di provvedere ad un'opera di assistenza, essi possono essere rivendicati esclusivamente per la realizzazione dello scopo assegnato alla liberalità.

10. Ogni azione in ripresa o in rivendicazione deve, a pena di decadenza, essere proposta contro il liquidatore entro il termine di sei mesi a partire dalla pubblicazione del giudizio.

11. Le pronunce giudiziali definitive assunte in contraddittorio con il liquidatore, sono opponibili a tutti gli interessati. Trascorso il termine di sei mesi il liquidatore procede alla vendita giudiziaria di tutti gli immobili che non sono stati rivendicati o che non sono stati destinati ad un'opera di assistenza. Il prodotto della vendita, come tutti i valori mobiliari, è destinato alla cassa della congregazione. Il mantenimento dei poveri ospedalizzati è, fino al compimento della liquidazione, considerato come spesa privilegiata della liquidazione.

12. Se non ci sono contestazioni o quando tutte le azioni proposte nei termini previsti sono state definite in giudizio, l'attivo netto è ripartito tra gli aventi diritto.

13. Il regolamento di amministrazione pubblica di cui al titolo III determina, sull'attivo rimasto libero dopo la ripartizione di cui al comma 12, l'assegnazione in capitale o sotto forma di rendita vitalizia, che è attribuita ai membri della congregazione disciolta che non hanno i mezzi di esistenza assicurata o che giustificano di aver contribuito all'acquisizione dei valori messi in distribuzione con il prodotto del loro lavoro personale.

ART. 16.

1. Ai reati previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice penale.

ART. 17.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Le disposizioni penali della presente legge prevalgono, in quanto norme speciali, sulle disposizioni del codice penale.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai sindacati professionali, alle società commerciali e alle società di mutuo soccorso.

TITOLO III

REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
RELATIVO ALLE ASSOCIAZIONI

CAPO I

ASSOCIAZIONI DICHIARATE

ART. 18.

1. La dichiarazione di cui all'articolo 5, spetta a coloro che, a qualsiasi titolo, sono incaricati dell'amministrazione o della direzione dell'associazione.

2. Entro un mese, la dichiarazione è resa pubblica a cura dei soggetti di cui al comma 1 mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un estratto che riporta la data della dichiarazione, il titolo e l'oggetto dell'associazione, nonché l'indicazione della sede sociale.

ART. 19.

1. Ogni persona ha il diritto di prendere informazioni, presso la prefettura, degli statuti, delle dichiarazioni e dei documenti che recano le modificazioni dello statuto ed i cambiamenti sopravvenuti nell'amministrazione o nella direzione dell'associazione. Tali atti possono essere consegnati agli interessati anche in estratto, ponendo a loro carico le spese di spedizione.

ART. 20.

1. Le dichiarazioni relative ai cambiamenti sopravvenuti nell'amministrazione o nella direzione dell'associazione devono riportare le indicazioni concernenti:

a) i cambiamenti delle persone incaricate dell'amministrazione o della direzione;

b) le nuove istituzioni fondate;

c) il cambiamento di indirizzo o di sede sociale;

d) le acquisizioni o le alienazioni dei locali e degli immobili indicati all'articolo 6; uno stato descrittivo, in caso di acquisto, e l'indicazione del prezzo di acquisto o di alienazione devono essere inseriti nella dichiarazione.

ART. 21.

1. Per le associazioni la cui sede è nel capoluogo di provincia, le dichiarazioni e i depositi dei documenti annessi sono tenuti presso la prefettura.

ART. 22.

1. La ricevuta di tutte le dichiarazioni contiene la numerazione dei documenti annessi; essa è datata e firmata dal prefetto, dal vice prefetto o da un loro delegato.

ART. 23.

1. Le modificazioni apportate agli statuti ed i cambiamenti sopravvenuti nell'amministrazione o nella direzione dell'associazione sono trascritti su un registro tenuto presso la sede di ogni associazione dichiarata; le date delle ricevute relative alle modificazioni o ai cambiamenti sono riportate nel registro.

2. La presentazione del registro alle autorità amministrative o giudiziarie, su

loro domanda, è attuata presso la sede sociale dell'associazione.

ART. 24.

1. Alle unioni di associazioni che hanno una amministrazione o una direzione centrale si applicano le disposizioni di cui al presente capo. Esse dichiarano inoltre il titolo, l'oggetto e la sede delle associazioni che le compongono. Esse sono, altresì, tenute a comunicare alle autorità competenti, entro tre mesi, i nominativi delle nuove associazioni che aderiscono.

CAPO II

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PUBBLICA UTILITÀ

ART. 25.

1. Le associazioni che richiedono il riconoscimento della pubblica utilità devono aver adempiuto preliminarmente alle formalità previste per le associazioni già dichiarate.

ART. 26.

1. La domanda per il riconoscimento della pubblica utilità è sottoscritta da tutte le persone delegate a tale scopo dall'assemblea generale.

ART. 27.

1. Alla domanda di cui all'articolo 26 devono essere allegati:

a) una copia della *Gazzetta Ufficiale* che contiene l'estratto della dichiarazione;

b) un documento che indica l'origine, lo sviluppo e lo scopo di pubblico interesse dell'opera;

c) lo statuto dell'associazione in duplice copia;

d) la lista dei suoi stabilimenti con l'indicazione della loro sede;

e) la lista dei membri dell'associazione con l'indicazione della loro età, nazionalità, professione e domicilio o, se si tratta di una federazione o confederazione la lista delle associazioni che la compongono con l'indicazione del loro titolo, del loro oggetto e della loro sede;

f) il conto finanziario dell'ultimo esercizio;

g) uno stato dell'attivo mobiliare e del passivo;

h) un estratto della deliberazione dell'assemblea generale che autorizza la domanda di riconoscimento di pubblica utilità.

2. I documenti di cui al comma 1 sono sottoscritti in fede dai firmatari della domanda.

ART. 28.

1. Gli statuti delle associazioni contengono:

a) l'indicazione del titolo dell'associazione, del suo oggetto, della sua durata e della sua sede sociale;

b) le condizioni di ammissione e di radiazione dei suoi membri;

c) le regole di organizzazione e di funzionamento dell'associazione e delle sue istituzioni, come la determinazione dei poteri conferiti ai membri incaricati dell'amministrazione o della direzione, le condizioni di modificazione degli statuti e dello scioglimento dell'associazione;

d) l'impegno di far conoscere entro tre mesi alla prefettura tutti i cambiamenti sopravvenuti nell'amministrazione o nella direzione e di presentare, senza spostamento, i registri e i documenti della con-

tabilità, su richiesta del prefetto, a lui stesso o al suo delegato;

e) le regole per la devoluzione dei beni in caso di scioglimento volontario, statutario, pronunciato dalla giustizia o per decreto;

f) il prezzo massimo delle retribuzioni percepite a qualsiasi titolo nelle istituzioni dell'associazione quando la gratuità non è completa.

ART. 29.

1. La domanda di cui all'articolo 26 è indirizzata al Ministero dell'interno: di essa è data ricevuta datata e firmata con le indicazioni dei documenti annessi.

2. Il Ministro dell'interno provvede, se ne è il caso, all'istruzione della domanda. Esso può richiedere il parere del consiglio comunale del comune dove l'associazione ha la sua sede e chiedere un rapporto al prefetto.

3. Dopo aver consultato i Ministri interessati, il Ministro dell'interno trasmette la domanda ed i documenti relativi al Consiglio dei ministri.

ART. 30.

1. Una copia del decreto di riconoscimento di pubblica utilità dell'associazione è trasmessa dal Ministro dell'interno al prefetto o al vice prefetto per essere inserita nel fascicolo della dichiarazione: una copia del decreto è inviata all'associazione riconosciuta di pubblica utilità.

ART. 31.

1. Le modificazioni apportate agli statuti o lo scioglimento volontario di una associazione riconosciuta di pubblica utilità hanno effetto dopo l'approvazione sta-

bilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo rapporto del Ministro dell'interno.

2. L'approvazione può essere data, altresì, con decisione del Ministro dell'interno a condizione che tale decisione sia presa conformemente al parere del Consiglio dei ministri.

3. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le modificazioni degli statuti relative al trasferimento all'interno del territorio della sede dell'associazione, ha effetto dopo l'approvazione del Ministro dell'interno.

CAPO III.

DISPOSIZIONI CONNESSE ALLE ASSOCIAZIONI DICHIARATE E ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PUBBLICA UTILITÀ

ART. 32.

1. Se lo statuto non prevede le condizioni di liquidazione e di devoluzione dei beni di un'associazione in caso di scioglimento, in qualsiasi modo avvenga, o se l'assemblea generale che pronuncia lo scioglimento volontario, non ha preso decisioni in merito, il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore.

2. Il curatore provoca, nel termine stabilito dal tribunale, la convocazione di un'assemblea generale il cui mandato è unicamente quello di deliberare sulla devoluzione dei beni; egli esercita i poteri conferiti dal codice civile ai curatori delle successioni vacanti.

ART. 33.

1. Quando l'assemblea generale è chiamata a pronunciarsi sulla devoluzione dei beni, qualsiasi sia il modo di devoluzione, essa non può attribuire agli associati, fuori dalla ripresa degli apporti, una parte qualsiasi dei beni dell'associazione.

TITOLO IV
SULLE CONGREGAZIONI RELIGIOSE E
SULLE LORO ISTITUZIONI

CAPO I

CONGREGAZIONI RELIGIOSE

SEZIONE I

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

ART. 34.

1. Le domande di autorizzazione presentate al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia per le congregazioni religiose esistenti e non autorizzate, che per le persone che intendono fondare una nuova congregazione, sono sottoposte alle disposizioni attualmente vigenti.

2. Le domande di autorizzazione presentate al Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine dei tre mesi, per la fondazione di una nuova congregazione, sono sottoposte alle disposizioni di cui alla presente sezione.

ART. 35.

1. La domanda di autorizzazione è indirizzata al Ministro dell'interno; essa è firmata da tutti i fondatori della congregazione religiosa ed è corredata da documenti comprovanti l'identità dei firmatari. Ne è rilasciata ricevuta datata e firmata con l'indicazione dei documenti annessi.

ART. 36.

1. Alla domanda di autorizzazione devono essere annessi i seguenti documenti:

a) due copie del progetto dello statuto della congregazione religiosa;

b) lo stato degli apporti consacrati alla fondazione della congregazione o le risorse destinate al suo mantenimento;

c) la lista delle persone che, a qualsiasi titolo, devono fare parte della congregazione e delle sue istituzioni, con l'indicazione del loro nome, cognome, età, luogo di nascita e nazionalità. Se una di queste persone ha fatto anteriormente parte di una'altra congregazione, è fatta menzione, sulla lista, del titolo, dell'oggetto e della sede di tale congregazione, delle date di entrata e di uscita e del nome sotto il quale tale persona era conosciuta.

2. I documenti di cui al comma 1 sono sottoscritti in fede da uno dei firmatari della domanda, che ha ricevuto mandato a tale fine.

ART. 37.

1. I progetti di statuto delle congregazioni religiose devono recare le stesse indicazioni ed impegni degli statuti delle associazioni riconosciute di pubblica utilità, con riserva delle disposizioni di legge sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento.

2. L'età, la nazionalità, la pratica-tirocinio e la contribuzione pecuniaria massima esigibile a titolo di sottoscrizione, quota, retta o dote, sono indicate nelle condizioni di ammissione che devono adempiere i membri della congregazione.

3. Gli statuti contengono inoltre:

a) la sottomissione della congregazione e dei suoi membri alla giurisdizione comune;

b) l'indicazione degli atti che la congregazione può compiere, con o senza autorizzazione, con riserva delle disposizioni di legge;

c) l'indicazione della natura dei suoi introiti e delle sue spese e la fissazione delle somme di cassa delle contribuzioni di cui al comma 2 che devono essere impiegate in valori nominativi, e del termine entro il quale l'impiego deve essere fatto.

ART. 38.

1. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale il vescovo della diocesi, per le congregazioni cattoliche, ovvero l'autorità provinciale, regionale o nazionale, per le altre fedi, accetta di prendere i suoi membri sotto la sua giurisdizione.

SEZIONE II

ISTRUZIONE DELLE DOMANDE.

ART. 39.

1. Il Ministro dell'interno procede all'istruzione delle domande di cui alla sezione 2, richiedendo il parere del consiglio comunale del comune nel quale è stabilita o deve stabilirsi la congregazione religiosa ed un rapporto del prefetto.

2. Dopo aver consultato i Ministri interessati, il Ministro dell'interno sottopone, per il parere, al Consiglio dei ministri, le domande di autorizzazione presentate dalle congregazioni religiose.

CAPO II

ISTITUTI DIPENDENTI DA UNA
CONGREGAZIONE RELIGIOSA
AUTORIZZATA

SEZIONE I

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE.

ART. 40.

1. Ogni congregazione religiosa già regolarmente autorizzata a fondare uno o più istituti e che vuole fondarne uno nuovo, deve presentare una domanda firmata dalle persone incaricate dell'amministrazione o dalla direzione della congregazione.

2. La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno; ne è data ricevuta datata e firmata con le indicazioni dei documenti allegati.

ART. 41.

1. Alla domanda di cui all'articolo 40 devono essere allegati:

a) due copie dello statuto della congregazione religiosa;

b) lo stato dei suoi beni mobili ed immobili, nonché del suo passivo;

c) lo stato dei fondi consacrati alla fondazione dell'istituto e le risorse destinate al suo funzionamento;

d) la lista delle persone che, a qualsiasi titolo, devono fare parte dell'istituzione, predisposta ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera c);

e) l'impegno di sottoporre l'istituzione e i suoi membri alla giurisdizione dell'ordinario del luogo.

2. I documenti di cui al comma 1 sono sottoscritti in fede da uno dei firmatari della domanda che ha ricevuto mandato a tale fine.

3. La domanda è accompagnata da una dichiarazione con la quale il vescovo della diocesi per le congregazioni cattoliche, ovvero l'autorità provinciale, regionale o comunale, per le altre fedi, dove deve essere stabilito l'istituto, accetta di prendere sotto la propria giurisdizione l'istituto ed i suoi membri.

SEZIONE II

ISTRUZIONE DELLA DOMANDA.

ART. 42.

1. Il Ministro dell'interno procede all'istruzione delle domande di cui alla sezione 1, richiedendo il parere del consiglio comunale del comune dove l'istituto deve essere aperto e i rapporti dei prefetti delle località dove la congregazione religiosa ha la sua sede e dove deve essere situato l'istituto.

2. Il decreto di autorizzazione stabilisce le condizioni speciali di funzionamento dell'istituzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONGREGAZIONI RELIGIOSE ED ALLE LORO ISTITUZIONI

ART. 43.

1. In caso di rifiuto di autorizzazione di una congregazione religiosa o di un'istituzione, la decisione è notificata ai richiedenti a cura del Ministro dell'interno e per via amministrativa.

2. In caso di autorizzazione di una congregazione, la relativa documentazione è riconsegnata al prefetto della provincia in cui la congregazione ha la sua sede.

3. In caso di autorizzazione di un istituto, la relativa documentazione è trasmessa al prefetto della provincia ove l'istituto è situato. Notifica dell'autorizzazione è data dal Ministro dell'interno al prefetto della provincia ove la congregazione, da cui dipenden l'istituto, ha sede.

4. L'eventuale ampliamento del decreto di autorizzazione è trasmesso dal prefetto competente al richiedente.

ART. 44.

1. Le congregazioni religiose iscrivono su registri separati i conti, gli elenchi e le liste che sono obbligate a tenere ai sensi della presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 45.

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle associazioni riconosciute di pubblica utilità e alle congregazioni religiose.

ART. 46.

1. Ogni prefetto consegna, in ordine di data su un registro speciale, tutte le autorizzazioni di tutela o altre che è incaricato di notificare e quando queste autorizzazioni sono sottoposte alla sua sorveglianza e controllo, egli menziona esplicitamente la procedura seguita per tali autorizzazioni.

ART. 47.

1. Le azioni di nullità o di scioglimento promosse d'ufficio dal pubblico ministero ai sensi della presente legge sono istaurate nei confronti dei membri investiti della direzione o dell'amministrazione dell'associazione o della congregazione religiosa.

2. Ogni interessato, che faccia o meno parte dell'associazione o della congregazione, può intervenire nel giudizio.

ART. 48.

1. In ogni istituto di insegnamento privato, di qualsiasi ordine sia, rilevato o no da un'associazione o da una congregazione religiosa, deve essere tenuto un registro speciale con l'indicazione dei nomi, cognomi, nazionalità, data e luogo di nascita dei docenti e degli impiegati, l'indicazione degli impieghi che essi occupavano precedentemente, i luoghi dove hanno risieduto nonché la natura e la data di rilascio dei diplomi di cui sono provvisti.

2. Il registro è presentato senza indugio alle autorità amministrative, accademiche o giudiziarie in base alle loro richieste.

ART. 49.

1. I registri di cui all'articolo 48 sono numerati dal primo all'ultimo foglio e siglati in ciascun foglio dalla persona abilitata a rappresentare l'associazione o la congregazione religiosa. Le iscrizioni sono fatte in successione e senza che tra le stesse sia lasciato alcuno spazio.

ART. 50.

1. Per le associazioni dichiarate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, la dilazione di un mese prevista intercorre dalla data medesima.

ART. 51.

1. Le associazioni che hanno presentato domanda di riconoscimento di pubblica utilità anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono conformare i loro statuti e documentazioni alle disposizioni previste dalla medesima legge.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 non sono tuttavia richieste le formalità di dichiarazione e di pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 52.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

